

altri istituti più o meno *parastatali*: nuovo termine che ha preso ora posto nei vocabolari della lingua italiana (1).

Si comprende tutta l'importanza che avrebbe uno studio diretto ad accertare in modo imparziale e positivo i risultati di cotesti interventi dello stato a tutela della economia nazionale.

Per il momento, oltre che per la bachicoltura e per l'allevamento del bestiame anche esso minacciato dal continuante disastroso ribasso delle carni e dei latticini, l'aiuto salvatore dello stato è vivamente sollecitato a favore dei due grandi interessi nazionali degli ulivicoltori e dei viticoltori.

Le cose più strane ed assurde sono già state proposte, ed in parte già tentate allo scopo di imporre agli italiani, come un dovere, il consumo di tutto l'olio di oliva che in Italia si produce, e di cui l'esportazione si rende ogni giorno più difficile, naturalmente a prezzi che non siano di perdita per i produttori.

Per la difesa ad oltranza della viti-vinicoltura è andata da poco in vigore una nuova legge, una disposizione della quale, per vietare il commercio ed imporre la distillazione dei vini con meno di 10 gradi di alcool, ha suscitato la vivace protesta nel giornale *Il Popolo d'Italia* del decano illustre degli agronomi italiani, senatore prof. Tito Poggi (2).

Nonostante l'autorità scientifica e tecnica della protesta del senatore Poggi, e quella politica del giornale che la accoglieva nel suo articolo di fondo del 28 dicembre 1932, il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha tenuto duro sul principio del bando ai vini leggeri con meno di 10 gradi di alcool, che sono quest'anno la maggior parte — nella regione prealpina la totalità — dei vini piemontesi, il cui consumo potrà appena essere *tollerato* sino al 1° settembre 1933 per

dato un rimborso o premio di esportazione alla parte venduta all'estero a prezzi di gravissima perdita, nelle presenti condizioni del mercato internazionale.

L'art. 5 del citato decreto-legge dispone: « Entro il 15 agosto di ogni anno, il consiglio di amministrazione dell'ente, uditi ove lo ritenga opportuno altri esperti, determinerà i prezzi-base dei risoni. Detti prezzi-base varranno, salvo casi eccezionali, per tutta l'annata ».

(1) Col R. decreto-legge del 10 novembre 1932, n. 1527, è stato stanziato nel bilancio dello stato per l'esercizio 1932-1933 un fondo aggiuntivo di L. 5.000.000, per spese in dipendenza della liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al « consorzio obbligatorio tra i produttori di bergamotto », costituito in Reggio Calabria con decreto prefettizio del 12 novembre 1931, n. 3492.

(2) Tra il resto, il senatore Poggi, premesso che i vini con gradazione alcoolica di 8° o 9° sono perfettamente sani ed igienici e preferiti dal gusto dei consumatori delle regioni nelle quali essi si producono, vedeva nella nuova legge l'intenzione di aiutare i produttori di vini molto alcoolici e di mosti concentrati, e dimostrava come nel principio informatore della voluta disciplina vinicola si contenesse una grande illusione: quella che « il consumatore italiano di vino, quando non trovasse più sotto mano vini bassi si rivolgerebbe ai pregiati ». « Mai più! », diceva il senatore Poggi. « Diventerà consumatore di birra che è pur lecito di vendere a 5 o 6 gradi soltanto, o d'acqua che costa anche meno. I vini robusti avranno sempre una buona clientela, ma non estesa. Oggi non c'è più tempo di centellinare. Si beve mangiando. E per quest'uso ci vuol vino di alcoolicità moderata... ». (« Il Popolo d'Italia », 28 dicembre 1932).